




**COMUNE DI TORRETTA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**Regolamento disciplinante misure  
preventive per sostenere il contrasto  
dell'evasione dei tributi locali ai sensi  
dell'articolo 15 -ter del Decreto-Legge 30  
aprile 2019, n. 34 così come modificato  
dalla Legge di conversione 28 giugno 2019,  
n. 58.**





COMUNE DI TORRETTA  
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

**Art. 1**  
**(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)**

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 limitatamente ai tributi del Comune di Torretta.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune di Torretta.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune di Torretta in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio Tributi del Comune di Torretta per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

**Art.2**  
**(Definizione di irregolarità tributaria)**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito con il Comune di Torretta, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di



omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva.

### **Art. 3**

#### **(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)**

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria con il Comune di Torretta non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi e neanche l'avvio di attività mediante SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Nel caso in cui, invece, l'ufficio accerti la situazione di morosità successivamente al provvedimento autorizzatorio o SCIA, l'ufficio competente del Suap notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di sessanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di sessanta giorni, la licenza, autorizzazione, concessione o SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) viene dichiarata decaduta.


I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti esistenti presso l'Ente e fornendo specifica fidejussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

### **Art. 4**

#### **(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze e/o presentazione SCIA)**

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate,



concernenti attività commerciali o produttive. Il richiedente dovrà produrre una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la regolarità contributiva con il Comune di Torretta. Il Suap procederà a richiedere all'ufficio Tributi del Comune di Torretta la verifica di regolarità tributaria del soggetto istante mediante rilascio del relativo attestato.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione del Suap, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria salve le ulteriori verifiche che l'ufficio vorrà in ogni momento attivare.

#### **Art. 5**

#### **(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)**

In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento e poi con cadenza mensile, il Suap provvederà a inviare all'ufficio Tributi, l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni, concessioni e SCIA attive e dei quali è necessario verificare la posizione di regolarità tributaria.

L'ufficio Tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'Ufficio richiedente del Suap. Gli Uffici competenti del Suap procederanno alla predisposizione della comunicazione di avvio del procedimento preavviso di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, che sarà notificato da parte dell'Ente Locale all'interessato. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15



giorni successivi sarà emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di sessanta giorni, la licenza, autorizzazione, concessione o SCIA viene dichiarata decaduta.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti esistenti presso l'Ente e fornendo specifica fidejussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Per i tributi iscritti a ruolo, ove rilevati dall'Ufficio Tributi, sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa, il dichiarante dovrà produrre la liberatoria che acquisirà presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

#### **Art. 6**

##### **(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)**

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti (Suap, Tributi e Polizia Municipale) e gli eventuali concessionari procederanno in modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario Comunale generale.

#### **Art. 7**

##### **(Disposizioni antielusive)**

Le attività commerciali o produttive non in regola con il pagamento dei tributi locali non potranno essere cedute o trasferite a terzi anche a titolo oneroso, né proseguite a nome di una persona fisica o giuridica diversa, se non previa estinzione dei debiti maturati e scaduti per tributi locali.

#### **art.8**

##### **(Norme di rinvio)**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'ente

#### **art.9**

##### **(disposizioni transitorie)**

Nei 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento il funzionario delle attività produttive e dell'ufficio tributi dovranno darne la massima diffusione inviando copia alle associazioni di categoria.



Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.  
Le verifiche saranno avviate a decorrere dal trentesimo giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Regolamento approvato con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 4 del 06/03/2020

